



N. 130825

Roma,

Ministero della Salute

0003850-P-06/03/2008

DGSA



11813811

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE
E DEL FARMACO VETERINARIO - UFFICIO VI

N.

Risposta al Foglio del

N.

ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

AI RESPONSABILI DEI SERVIZI
VETERINARI DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

Oggetto: corretta applicazione della legge 281/1991 "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dalla legge finanziaria 2007 - chiarimenti.

A seguito di talune richieste di chiarimento circa la corretta interpretazione del disposto normativo in oggetto alla luce delle modifiche apportate attraverso la legge finanziaria 2007, anche al fine di favorirne l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, questa Direzione Generale ritiene opportuno precisare quanto segue.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 829 dispone la sostituzione del comma 1, art 4, della legge 14 agosto 1991 n. 281 con il seguente:

"I Comuni singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60% delle risorse di cui all'art. 3, comma 6. (Omissis)"

Per quanto riguarda il riferimento all'attuazione dei piani di controllo delle nascite incruenti attraverso la sterilizzazione, va specificato che, ad oggi, il metodo riconosciuto a livello internazionale per il controllo della popolazione canina e felina è la sterilizzazione chirurgica, mentre l'alternativa chimico - farmacologica (incruenta), è praticata solo a livello sperimentale e tra l'altro non sono disponibili dati sull'efficacia, durata e reversibilità.

I Comuni e gli altri Enti a cui la legge fa riferimento provvedono ad attuare i piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione e a tale scopo possono avvalersi sia dei Servizi Veterinari Pubblici, che di Veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati.

Resta inteso che i Servizi Veterinari della ASL competente per territorio, indipendentemente da quanto previsto dalla sopra citata modifica della legge 281/91, devono continuare a svolgere la normale attività di vigilanza al fine di garantire il rispetto delle norme igienico- sanitarie, di tutela del benessere animale e di controllo del randagismo anche attraverso il controllo delle nascite.

Di Vito/ *[Signature]*
R. Matassa *[Signature]*

IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]